163/2026

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.80833 del registro di segreteria, dalla sig.ra XX (c.f. omissis), nata a omissis (omissis) il omissis e residente in omissis (omissis) in via omissis n. omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Gatta ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Alatri (FR) via Sisto Vinciguerra n. 1;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante pt, con sede in Roma via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante sede di Frosinone, Piazza Gramsci n.

4 e sede di Roma, via Largo Josemaría Escrivá de Balaguer, 11 rappresentato e difeso dall'Avv. Flavia Incletolli con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

per l'accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia e alla liquidazione della pensione nella gestione CPDEL (Dipendenti Enti Locali)- Gestione Pubblica, con condanna dell'INPS al pagamento degli importi dovuti dalla domanda o da qualsiasi altra data che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione; con condanna alle spese legali al legale antistatario;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Udite all'udienza odierna le parti, Avv. Antonio Cocozza, in sostituzione, per la ricorrente ed Avv. Flavia Incletolli per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. La ricorrente, previa istanza amministrativa del 28-4-2025, ha adito questo Giudice per ottenere l'accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia nella gestione CPDEL (Dipendenti Enti Locali) - Gestione Pubblica. L'INPS dopo alcuni solleciti ha riscontrato la domanda comunicando che

"non è stato possibile liquidare la domanda di pensione in quanto l'ente datore di lavoro non ha provveduto alla certificazione della posizione assicurativa e non ha inserito i dati ultimo miglio. La pensione verrà liquidata appena la posizione assicurativa sarà certificata e saranno inseriti i dati ultimo miglio da parte dell'ente datore di lavoro." In riscontro al ricorso amministrativo, concluso per irricevibilità/inammissibilità mancando un provvedimento di diniego, è stato comunque riferito dall'INPS che, a seguito di un esame della posizione da parte della U.O. competente, "la domanda è stata trasferita il 26.05.2025 alla sede Inps di Roma Eur per competenza, dal momento che la ricorrente risulta lavorare ad Acea".

2. L'INPS si è costituito in giudizio riferendo che come esposto nella relazione istruttoria allegata in atti:" la domanda di pensione in oggetto è stata positivamente accolta in data 28/10/2025. La pensione di vecchia VOCPDEL chiave n.216700120117373 andrà in pagamento sulla rata del 9 dicembre 2025, arretrati ed interessi compresi", con avvenuto integrale pagamento degli arretrati e degli interessi in data 20 novembre 2025 come da allegato

cedolino. Ha pertanto chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.

3. Va evidenziato che già con nota del 28 ottobre 2025 l'interessata era stata informata, unitamente al patronato LABOR Via Volsci, 41/43 03100 Frosinone, che aveva seguito la pratica ed inoltrato la domanda per suo conto, della liquidazione della pensione di vecchiaia con gli arretrati e che l'accredito su conto corrente per ben oltre 5 mila euro era intervenuto nel novembre 2025 con valuta 20 novembre, a ridosso della notifica del ricorso e del DFU a controparte (7-11-2025).

4. All'odierna udienza, le parti hanno confermato l'intervenuto pagamento. Il difensore dell'INPS ha chiesto la compensazione delle spese, mentre il legale della ricorrente ha chiesto la condanna alle spese, da distrarsi, affermando che la ricorrente non ha avuto contezza da parte dell'Istituto del pagamento del trattamento pensionistico e della corresponsione dei relativi arretrati, non essendogli stata mai recapitata la nota del 28 ottobre 2025 (in atti).

5. Al termine della discussione la causa è stata

trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

6. La questione in esame concerne il dritto alla pensione di vecchiaia. Poiché la domanda di pensione in oggetto è stata positivamente accolta, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione di quanto attestato dall'INPS in ordine alla riliquidazione nei termini suddetti, all'adozione del provvedimento satisfattivo ed al pagamento anche degli arretrati, documenti versati in atti, e quindi al conseguimento del bene giuridico richiesto.

7. Le spese legali sono compensate, tenuto conto del breve lasso temporale intercorso fra la domanda fine di aprile 2025 e il pagamento novembre 2025, dati i tempi tecnici della lavorazione e le problematiche della ricostruzione dell'anzianità presso ACEA, come indicato nell'all. 3 al ricorso nelle note dell'INPS, e considerato anche che la comunicazione di riliquidazione è stata effettuata anche al patronato. Comunque, avendo ricevuto sul conto corrente il cospicuo importo di oltre 5 mila euro con valuta novembre 2025, non può l'interessata

non essersi accorta dell'accredito. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

Dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 aprile 2026.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.04.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
27.04.2026 12:00:45
GMT+02:00